

PROGETTO “OTRANTO INCLUSIVE BEACH” - SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE E ENTE DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIVOLTO ALLE PERSONE CON DISABILITA’ PRESSO LA SPIAGGETTA DEI GRADONI .

L’anno duemilaventicinque il giorno _____ del mese di gennaio in Otranto (LE) presso la sede comunale in Piazza De Gasperi 1 fra il Comune di Otranto, che in seguito sarà chiamato Comune – codice fiscale 83000990750, rappresentato dalla dott.ssa Maria Paola Manca, nata a Nardò il 23.06.1964, Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione;

_____ e
l’ente _____ del _____ terzo settore _____ con sede
in _____, iscritta _____ nel Registro Regionale del Volontariato in data
_____ con atto dirigenziale n. _____ di repertorio, rappresentata da
_____.

Premesso che:

- il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) riconosce all’art. 2 il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- il D.Lgs. 117/2017 all’art 56 riconosce agli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse generale e l'erogazione di prestazioni ed attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato e prevede all'art. 101, comma 2, una fase transitoria, fino alla piena operatività del suddetto registro, durante la quale il requisito dell'iscrizione si intende soddisfatto da parte degli Enti associativi e degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Considerato che:

- il volontariato concorre a migliorare la coesione sociale e le relazioni tra i cittadini e costituisce una ricchezza per la collettività, sia per quanto attiene all'opera prestata, sia per l'effetto positivo che l'impegno sociale produce nelle persone che lo prestano;
- l'Ente di Terzo Settore si avvale della disponibilità di volontari, come previsto dall’art.17 del citato D.Lgs. 117/2017;
- l’Ente di Terzo Settore risulta essere regolarmente iscritto al RUNTS con n. _____;
- l’Ente di Terzo Settore da anni opera per la gestione di articolati progetti di utilità sociale a favore delle fasce più deboli della comunità ed ha dimostrato e consolidato nel tempo la propria capacità organizzativa e gestionale.

Visti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 13.05.2025;
- la determinazione del Responsabile n. _____ del _____ con la quale, al termine della procedura comparativa, è stato affidato il progetto “OTRANTO INCLUSIVE BEACH” – servizio di assistenza rivolto alle persone con disabilità presso la spiaggia “Dei Gradoni”.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La convenzione regola il rapporto di collaborazione che si instaura tra il Comune e l’Ente di Terzo Settore per lo svolgimento del progetto di seguito descritto.

Nell’ambito del progetto l’Ente di Terzo Settore può realizzare le seguenti attività, complementari e non sostitutive dei servizi di competenza del Comune stesso:

L’ente del terzo settore con la quale verrà stipulata la convenzione, oltre all’assistenza alla fruizione del mare in favore delle persone con disabilità, da prestare nei mesi di luglio e agosto, per almeno 45 giorni, del triennio 2025-2027, dovrà:

- fornire e rendere fruibili gratuitamente alle persone con disabilità n. 10 ombrelloni, con sedia e/o sdraio e/o lettino, da collocare a proprie spese sulla suddetta spiaggia e minimo n. 3 “sedie job”;
- garantire, tramite app o altro mezzo, la prenotazione gratuita da parte degli utenti del servizio suddetto;

- gestire autonomamente il servizio e produrre a questo Ente, report mensili (uno per il mese luglio e uno per il mese di agosto di ciascun anno) delle presenze e del servizio svolto;
- osservare i seguenti orari di apertura:
dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- garantire la presenza di minimo n. 1 operatore socio-sanitario (OSS) durante la prestazione del servizio (dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00).

Le pedane, n. 2 spogliatoi e n. 2 sedie job, in dotazione a questo Ente, come da progetto appositamente predisposto dall'ufficio demanio comunale, saranno posizionate a cura dello stesso ufficio, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni previste.

Il Comune, per il tramite dell'ufficio demanio, garantirà inoltre la pulizia della spiaggia, il salvamento e l'utilizzo dei servizi igienici presenti in loco.

ART. 2

L'associazione individua un referente unico il sig. _____, con funzioni di coordinamento dei volontari, per la gestione operativa e organizzativa delle attività sopra indicate.

ART. 3

L'associazione si impegna ad utilizzare i propri soci volontari in numero congruo rispetto alle esigenze.

L'ente del terzo settore si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione allo stesso delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del servizio, nonché a comunicare tempestivamente all'ente del terzo settore ogni evento che possa incidere sulla validità della convenzione.

Il rappresentante dell'ente del terzo settore ed il Rup vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

ART. 4

L'Ente di Terzo Settore garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e si impegna a realizzare il progetto fornendo risorse umane, risorse strumentali e servizi di supporto come di seguito specificati.

Volontari

L'Ente di Terzo Settore garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche impegnandosi, inoltre, a formare gli stessi al fine della corretta attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. All'inizio delle attività i Referenti predispongono i programmi d'intervento, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento delle attività. Nel corso di validità della convenzione, in accordo fra le parti, potranno essere modificati i programmi.

Servizi di supporto

L'Ente di Terzo Settore svolge le seguenti attività finalizzate ad un'efficace realizzazione del progetto:

- Coordinamento e supervisione dei volontari dell'Ente di Terzo Settore;
- Servizi amministrativi;
- Formazione dei volontari dell'Ente di Terzo Settore impiegati nel progetto;
- Emanazione di direttive atte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei diritti dell'utenza e di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

ART. 5

L'Ente di Terzo Settore svolgerà l'attività convenzionata in piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore. Il personale dell'Ente di Terzo Settore operante a qualunque titolo nell'ambito del progetto non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Ente di Terzo Settore designato. Le prestazioni dei soci volontari sono complementari e non sostitutive dei servizi gestiti dall'Ente Pubblico. L'Ente di Terzo Settore si impegna a garantire le seguenti modalità di svolgimento delle attività progettuali:

Le attività verranno svolte nelle sedi, nei tempi e con le modalità concordati dal Coordinatore dei volontari con il Referente dell'Ente pubblico, per rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini.

L'Ente di Terzo Settore si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che per giustificato motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

In caso di impossibilità a prestare l'attività, i volontari dell'Ente di Terzo Settore saranno tempestivamente sostituiti. Se ciò non fosse possibile, l'Ente di Terzo Settore informerà tempestivamente il referente comunale e, assieme ad esso, metterà in atto tutte le azioni opportune per evitare o limitare gli inconvenienti per gli utenti.

L'Ente di Terzo Settore e il Comune si impegnano a collaborare e a scambiarsi le opportune informazioni, al fine di perseguire gli obiettivi sociali del progetto e al fine di integrare le attività previste con quelle di altri soggetti che agiscono nel medesimo ambito di intervento. Le parti sono tenute a comunicare immediatamente ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. I Referenti dell'Ente di Terzo Settore e del Comune si raccordano periodicamente per verificare l'andamento delle attività e l'efficacia progettuale.

Il Coordinatore dei volontari vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Ente di Terzo Settore e i propri aderenti applicheranno le norme di legge relative alla riservatezza dei dati personali degli utenti, in particolare per quanto riguarda le condizioni di salute e socioeconomiche.

L'Ente di Terzo Settore è direttamente responsabile dei danni cagionati a terzi, in conseguenza di un illecito trattamento dei dati personali, imputabili a suoi associati, volontari o dipendenti.

Inoltre, la prenotazione gratuita da parte degli utenti dovrà avvenire tramite app, web o altro mezzo; l'ente del terzo settore, dovrà gestire autonomamente il servizio e dovrà produrre, al RUP, report mensili (uno per il mese luglio e uno per il mese di agosto di ciascun anno), contenenti le generalità dei fruitori del servizio, il periodo di fruizione (data/orario) e la documentazione attestante la disabilità.

L'attività svolta da parte del personale utilizzato dal soggetto prescelto non costituisce rapporto d'impiego con il Comune, né può rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti del Civico Ente.

Il personale impiegato dovrà essere regolarmente contrattualizzato, in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro e in materia contributiva, nonché agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008. Agli operatori coinvolti, il soggetto selezionato dovrà garantire la copertura assicurativa per RCT e per qualunque danno o infortunio a persone e cose.

ART. 6

L'ente del terzo settore garantisce che gli operatori inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 come da polizze stipulate con le compagnie di assicurazione

“

ART. 7

Per la realizzazione dei servizi oggetto della convenzione all'Ente del Terzo Settore verrà erogato un contributo a titolo di rimborso spese dell'attività svolta come indicato nello schema di convenzione, previa presentazione di apposita rendicontazione.

Il Comune prevede una quota massima di rimborso spese pari ad euro 15.000,00 per anno, iva inclusa, calcolata come per legge.

L'importo sopra indicato si intende complessivo di tutti gli oneri inerenti le attività del servizio oggetto di convenzione, eccetto quelli a carico del Comune.

I rimborsi previsti non sono soggetti ad IVA in quanto trattasi di rimborsi delle spese ammesse, sostenute e documentate all'E.T.S. individuato a conclusione della procedura di selezione.

Il pagamento dei rimborsi avverrà dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa delle spese ammesse al rimborso in relazione al periodo di competenza.

In nessun caso il Comune provvede al pagamento di rimborsi spese se relativi ad interventi o attività non autorizzati, in tutto o in parte, ovvero non previste nel contratto.

Inoltre non sono ammesse a rimborso spese relative ai servizi affidati quando trattasi di attività inserite in progetti già finanziati in tutto o in parte dallo Stato/Regione/ o altro ente pubblico o privato.

L'importo sarà erogato sulla base dell'avanzamento delle attività, con cadenza mensile, previa presentazione di dettagliati rendiconti delle spese sostenute.

Tutte le spese saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa, rimanendo pertanto esclusi i rimborsi forfettari e quelli non supportati da idonea documentazione e previa presentazione di apposita relazione.

ART. 8

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al_____.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita convenzione.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stesa fino al ricevimento della diffida.

L'organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 9

L'Ente di Terzo Settore e il Comune si impegnano a verificare la possibilità di offrire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di attività oggetto della presente convenzione. L'Ente di Terzo Settore è tenuto ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

ART. 10

Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.

In esecuzione del presente contratto, l'Ente di Terzo Settore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano il presente accordo, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo n.679/2016 (di seguito, anche GDPR) e ad ogni altra normativa applicabile.

L'Ente di Terzo Settore è, pertanto, designato dall'Ente quale Responsabile del trattamento dei dati personali e si impegna a dare attuazione a quanto previsto dall'accordo allegato. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni, nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Sicurezza e riservatezza

L'Ente di Terzo Settore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L'obbligo di cui ai commi precedenti non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Ente di Terzo Settore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri volontari, dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai commi precedenti e risponde nei confronti dell'Ente Pubblico per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. L'Ente di Terzo Settore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato solo previa autorizzazione dell'Ente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi precedenti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l'Ente di Terzo Settore sarà tenuto a risarcire i danni che ne dovessero derivare.

L'Ente di Terzo Settore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ART. 11

L'Ente di Terzo Settore e i suoi volontari, dipendenti e collaboratori, durante lo svolgimento del progetto, sono soggetti al rispetto e all'osservanza, per quanto compatibile, del codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001), integrato dai Codici di comportamento dei dipendenti del Comune, in particolare nelle parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale. La condotta in violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici e in particolare (anche se non esaustiva) la violazione dell'art. 4 del DPR 62/2013 è causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.

ART. 12

Per rendere effettivo nei confronti dell'Ente di Terzo Settore il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato, il Comune si impegna a consultare periodicamente l'organizzazione in occasione di manifestazioni ed attività che interessano in senso lato il

mondo del volontariato. L'Ente si impegna inoltre a fornire un supporto per la divulgazione congiunta delle informazioni inerenti gli obiettivi e l'attuazione del progetto alla base della presente convenzione.

ART. 13

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972, n. 642, All. B, Art. 27- bis.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, sono a cura e carico dell'Ente di Terzo Settore firmatario della presente convenzione.

La convenzione verrà sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma - del D.P.R. 26.04.1986 nr. 131. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in merito al presente rapporto, sarà competente il Foro di Lecce.

ART.14

L'Ente di Terzo Settore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche.

L'Ente di Terzo Settore dichiara di aver preso conoscenza e si obbliga al rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione disponibile sul sito internet <http://www.anticorruzione.it> così come di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente, compresi i relativi aggiornamenti, disponibile sul sito istituzionale.

ART. 15

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente di Terzo Settore conferma:

- L'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi/contratti presso enti pubblici;
- L'insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con l'attività o con gli incarichi eventualmente svolti in contemporanea dallo stesso Ente di Terzo Settore;
- Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, a ex titolari di incarichi di cui al d.lgs n. 39/2013, compresi i collaboratori autonomi, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo contraente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico.

Il Presidente dell'Associazione

Il Responsabile del Settore